

## DECRETO 13 gennaio 1992, n. 239

Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Vigente al: 25-5-2016

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l'art. 2, comma 3, che rimette ad apposito decreto ministeriale la disciplina del tirocinio pratico annuale per i laureati in psicologia;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 novembre 1991;

Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui e' stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dell'adozione del presente regolamento;

#### A D O T T A

il seguente regolamento:

##### Art. 1.

1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream.

2. Il tirocinio deve essere effettuato presso i dipartimenti e gli istituti di discipline psicologiche delle universita' ovvero presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorita' accademiche d'intesa con il competente consiglio dell'Ordine.

3. La pratica professionale che si articola in due semestri deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia sociale e psicologia dello sviluppo.

4. Lo svolgimento del tirocinio viene documentato da un apposito attestato rilasciato dalla competente universita' che rechi il diario di presenza giornaliera di ciascun tirocinante.

5. Coloro che intendano svolgere il tirocinio pratico presso istituti universitari debbono farne domanda con l'indicazione delle due aree scelte al rettore dell'universita' il quale sulla base delle istanze pervenute e delle aree prescelte provvedera' alla assegnazione degli aspiranti agli istituti o ai dipartimenti, sentite le facolta' interessate.

6. Coloro che intendano svolgere il tirocinio presso strutture non universitarie debbono farne domanda direttamente all'amministrazione degli enti ai quali tali strutture appartengono comunicando preventivamente alla rispettiva universita' l'ente prescelto.

7. E' ammessa la successiva sostituzione con altri enti previsti dal presente decreto, previa autorizzazione del rettore. I responsabili del tirocinio debbono giornalmente annotare le esercitazioni pratiche frequentate nonche' le eventuali assenze del praticante. I tirocinanti che siano risultati assenti per qualsiasi motivo per un periodo superiore ad un terzo del periodo di frequenza prescritto non possono accedere agli esami di Stato ma devono ripetere il tirocinio pratico con l'osservanza delle stesse modalita'

sopraindicate.

8. Le attestazioni di frequenza controfirmate dal responsabile della struttura universitaria o dell'ente debbono essere consegnate al compimento del tirocinio alla segreteria della competente facolta' che le conserva nel fascicolo personale di ogni interessato rilasciando un unico attestato dal quale risulti l'effettivo svolgimento del tirocinio stesso.

9. I due semestri di tirocinio avranno carattere continuativo con inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno.

**AVVERTENZA:**

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Art. 2.**

**Norme transitorie**

1. Alle prime due sessioni di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo potranno essere ammessi prescindendo dall'anno di tirocinio e comunque subordinatamente alla approvazione delle autorita' accademiche anche coloro che dopo la laurea abbiano svolto continuativamente per almeno un anno presso universita', enti pubblici o privati attivita' - debitamente documentata - che forma oggetto della professione di psicologo.

2. La disposizione relativa all'intesa tra le autorita' accademiche ed i consigli dell'ordine avra' effetto a decorrere dalle elezioni dei consigli dell'Ordine.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992

Registro n. 5 Universita' e ricerca, foglio n. 32

## DECRETO 13 gennaio 1992, n. 240

Regolamento recante norme sull'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Vigente al: 25-5-2016

### IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 33, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che disciplina gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

Visto il regolamento approvato con decreto ministeriale 9 gennaio 1957, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l'ordinamento della professione di psicologo ed in particolare l'art. 2, che rimette ad apposito decreto la disciplina degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 15 febbraio 1991;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 settembre 1991;

Vista la nota n. 19/UGAL/92/V.3 dell'8 gennaio 1992 con cui e' stata data comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'adozione del presente regolamento;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La laurea in psicologia e' titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2.

1. Al predetto esame possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale post-lauream.

Art. 3.

1. Ciascuna commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed e' composta dal presidente e da quattro membri.

2. Il presidente viene nominato fra i professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo di discipline psicologiche a qualsiasi facolta' essi appartengano.

3. I membri vengono prescelti da quattro terne designate dal competente consiglio dell'Ordine professionale e composte da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo od a riposo;

- b) professori associati;
- c) liberi professionisti iscritti all'albo con non meno di dieci anni di esercizio professionale;
- d) psicologi dipendenti da pubbliche amministrazioni con almeno dieci anni di anzianita' di servizio.

4. Fino all'istituzione dei consigli dell'Ordine le prime due terne dovranno essere designate dal Consiglio universitario nazionale; mentre le ultime dovranno essere designate dalla Direzione generale affari civili e libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

5. Fino a quando nessun libero professionista abbia maturato almeno dieci anni di iscrizione all'albo i consigli dell'Ordine possono designare quali membri delle terne psicologi iscritti all'albo ai sensi dell'art. 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

#### Art. 4.

1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo consistono in una prova scritta, una pratica ed una orale.

2. La prova scritta verte sugli aspetti sia teorici che applicativi della psicologia generale, della psicologia dello sviluppo e della metodologia delle scienze del comportamento.

3. La commissione propone tre temi tra i quali viene sorteggiato il tema da svolgere.

4. Il tempo massimo per questa prova e' stabilito in sette ore.

5. La prova pratica consiste nella discussione del protocollo di un caso individuale o di gruppo.

6. La prova orale consiste in un colloquio individuale riguardante l'elaborato scritto nonche' argomenti teorico-pratici relativi all'attivita' svolta durante il tirocinio professionale.

#### Art. 5.

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo hanno luogo ogni anno in due sessioni indette con ordinanza del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il quale con l'ordinanza medesima indica le sedi (citta' sedi di universita' o istituti di istruzione universitaria con corsi di laurea in psicologia) dopo aver sentito il Consiglio universitario nazionale in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento degli esami.

2. Ai candidati e' data facolta' di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

3. Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato e' stato stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con la stessa ordinanza ministeriale.

4. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non puo' conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo versati.

5. Sono ammessi alla prova pratica quei candidati che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova scritta e alla prova orale coloro che abbiano raggiunto i sei decimi del voto nella prova pratica.

6. Sulle prove, pratica e orale, la commissione delibera al termine di ciascuna prova assegnando i voti di merito.

7. Il candidato ottiene l'idoneita' quando ha raggiunto almeno i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove.

8. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo derivante dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

#### Art. 6.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 1 sono ammessi a sostenere gli esami di Stato dopo il conseguimento del diploma di specializzazione coloro che, al momento dell'entrata in vigore della legge 18 febbraio 1989, n. 56, erano iscritti ad un corso di specializzazione almeno triennale in psicologia o in uno dei suoi rami i quali documentino altresì di avere svolto, per almeno un anno, attività che forma oggetto della professione di psicologo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 13 gennaio 1992

Il Ministro: RUBERTI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992

Registro n. 5 Università e ricerca, foglio n. 31